



## IN QUESTO NUMERO

- **Autorità Lavori Pubblici:** proroga al 1° gennaio 2014 della decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS -
- **Autorità Lavori Pubblici:** Chiarimenti sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni - termini posticipati al 31 gennaio 2014
- **Consiglio di Stato :** La carica di Sindaco è incompatibile con la carica di deputato. Sentenza n. 120 del 6 giugno 2013.
- **Agenzia per l'Italia Digitale :** Avviato il censimento dei Centri Elaborazione Dati delle pubbliche amministrazioni.
- **CIVIT:** precisazioni in ordine alla trasmissione dei documenti del ciclo di gestione della performance
- **Ministero dell'interno:** pagamento iva trasporto pubblico locale per l'anno 2013.
- **Ministero dell'Interno:** Comunicato relativo al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013.
- **CIVIT:** Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015"

### Autorità Lavori Pubblici: proroga al 1° gennaio 2014 della decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS -

Con il comunicato del 12 giugno 2013, il Presidente dell'autorità di Vigilanza sui contratti pubblici rende noto che nell'adunanza del 5 giugno 2013, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di modificare i termini di decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, disciplinati dall'art. 9 della deliberazione n. 111/2012, nel modo di seguito riportato:

- a) Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- b) Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- c) A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali, l'obbligo di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Si precisa che è sempre possibile anche per questa tipologia di appalti, procedere alla verifica dei requisiti nelle modalità Web based.

Nel periodo Luglio/Dicembre 2013 continueranno ad essere erogati i moduli di formazione ed assistenza all'utilizzo del sistema AVCPASS secondo le modalità riportate nel sito dell'Autorità.

La versione consolidata della deliberazione n. 111/2012, sottoposta per i profili di competenza al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sarà quanto prima disponibile sul sito dell'Autorità.

Ulteriori informazioni su: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

### Autorità Lavori Pubblici: Chiarimenti sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni - termini posticipati al 31 gennaio 2014

Con il Comunicato del 13 giugno 2013, il Presidente dell'AVCP fornisce chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l'entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l'adozione del d.lgs 33 del 2013

(20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all'AVCP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.

Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:

- 1) Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.
- 2) La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all'art. 3 comma 1.
- 3) Per "Elenco degli operatori invitati a presentare offerta" si intende l'elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).
- 4) Per "Importo delle somme liquidate", considerata la finalità della legge, deve intendersi l'importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell'appalto.
- 5) Per "Data di ultimazione lavori, servizi, forniture" deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.
- 6) Nel caso in cui la stazione appaltante,

per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all'indirizzo trasmesso all'Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all'allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.

- 7) Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni "Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario", lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione "Elenco dei soggetti" che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione "Agiudicatario", lasciandola vuota.

Ulteriori informazioni su: [www.avcp.it](http://www.avcp.it)

**Consiglio di Stato : La carica di Sindaco è incompatibile con la carica di deputato. Sentenza n. 120 del 6 giugno 2013.**

Nel giudizio promosso da un gruppo di elettori nei confronti del Sindaco del Comune di Afragola - per accertare la sussistenza in capo a questo della causa di incompatibilità tra tale carica e quella di senatore della Repubblica italiana e dichiararne la decadenza dalla prima, il Tribunale ordinario di Napoli, prima sezione civile, con ordinanza emessa il 14 marzo 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), «in combinato disposto con l'art. 70 del D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui il suddetto articolo 63, nel sancire le cause di incompatibilità, non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di un Comune con popolazione

superiore ai 20.000 abitanti, non consentendo così l'esercizio dell'azione popolare, per la lesione degli articoli 3, 51, 67 e 97 della Costituzione nonché del principio di ragionevolezza in riferimento agli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. n. 53/1960 come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 277 del 2011 della Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato, esaminato il quadro normativo vigente in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche e di modalità di contestazione e di accertamento, in particolare con riguardo alle cariche di parlamentare e di sindaco, ha rilevato che nel decreto legislativo n. 267 del 2000, tra le disposizioni che prevedono le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche sopravvenute, non si rinviene alcuna previsione che sancisca l'ineleggibilità del parlamentare a sindaco e l'incompatibilità tra le due cariche, giacché un riferimento ai profili di interferenza tra dette cariche si trova solo nell'art. 62, che disciplina (con previsione coincidente a quella contenuta nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati», e negli artt. 2 e 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica») il diverso caso in cui la accettazione della candidatura a parlamentare comporta la decadenza dalla carica di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Il Consiglio di Stato ha conclusivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

### Agenzia per l'Italia Digitale : Avviato il censimento dei Centri Elaborazione Dati delle pubbliche amministrazioni.

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha avviato il censimento dei Centri Elaborazione Dati (CED) delle pubbliche amministrazioni come previsto dall'art. 33-septies "Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese" del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla Legge 221/2012.

Sulla base del censimento, che raccoglierà varie informazioni di tipo geografico, logistico, tecnico e gestionale dei CED tramite un questionario online a disposizione della PA, l'Agenzia elaborerà le linee guida per la definizione del relativo piano triennale di razionalizzazione.

Il piano, previa consultazione pubblica, sarà presentato entro il 30 settembre 2013 al Presidente del Consiglio dei ministri che, d'intesa con la Conferenza unificata, emanerà un decreto di adozione entro dicembre 2013.

Ulteriori informazioni su:  
<http://www.digitpa.gov.it>

### CIVIT: precisazioni in ordine alla trasmissione dei documenti del ciclo di gestione della performance

La CIVIT rende noto che gli Enti territoriali (Regioni e Enti strumentali, Province, Comuni, Unioni di Comuni e altri Enti locali) e relativi OIV o Nuclei non sono tenuti a trasmettere alla Commissione i documenti elaborati nell'ambito del ciclo di gestione della performance (Sistemi, Piani, Standard, Relazioni e documenti equivalenti).

L'attività di verifica a campione prevista dall'art. 13, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009 verrà svolta a partire dai documenti pubblicati dalle singole amministrazioni nelle apposite sezioni previste presso i siti istituzionali.

Sono invece tenuti alla trasmissione alla CIVIT dei documenti relativi al ciclo di gestione della performance soltanto le Amministrazioni centrali, gli Enti pubblici non economici nazionali e le Università (e relativi OIV o Nuclei). Per le Camere di Commercio si fa riferimento a quanto previsto dalle intese con Unioncamere.

### Ministero dell'interno: pagamento iva trasporto pubblico locale per l'anno 2013.

Con Comunicato del 14 giugno, il Ministero dell'Interno rende noto che con D.M. n. 57198 del 10 giugno 2013, è stato disposto il pagamento in acconto per l'anno 2013 (modello B presentato entro il termine perentorio del 28 febbraio 2013) del contributo spettante agli enti locali titolari di contratto di servizio in materia di trasporto pubblico previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

### Ministero dell'Interno: Comunicato relativo al differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013.

Con comunicato del 14 giugno, il Ministero dell'interno rende noto che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge n. 35

del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma.

Il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"

### CIVIT: Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015"

Come già previsto dalle delibere CIVIT n.ri 105/2010 e 2/2012, tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dall'allegato A del d.lgs. n. 33/2013.

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.

La Commissione rende disponibile on line all'indirizzo [www.civit.it](http://www.civit.it) la bozza per la consultazione delle nuove Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il prossimo triennio 2013-2015.

Si segnala che in allegato al documento sono disponibili i seguenti schemi di particolare utilità:

- Elenco degli obblighi di pubblicazione
- Documento tecnico sui criteri di pubblicazione dei dati e sull'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

- Calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per l'anno 2013

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, tant'è che il Programma "di norma" integra una sezione del predetto piano.

Il Programma triennale della trasparenza e il Piano di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti dei due documenti.

In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l'opportunità che, a regime, il termine per l'adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, l. n. 190/2012).

In sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l'adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013. Nelle more dell'adozione del Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, e in considerazione della recente entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni centrali, le Agenzie incluse quelle fiscali, gli enti pubblici non economici, le Università e le Camere di Commercio, adottano, non oltre il 20 luglio 2013, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione qualora entro quella data non sia stato adottato anche quest'ultimo piano.

Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati

indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet e a dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In base a quanto previsto dall'art. 1, c. 34, della l. 190/2012, anche gli enti pubblici economici nazionali sono tenuti alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012. Ne consegue l'opportunità, anche per tali enti, di costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet e dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Non sono tenuti, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Gli enti territoriali adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità secondo le modalità e i termini sopra definiti, fatti salvi gli adeguamenti che potranno derivare dalle intese in sede di Conferenza unificata, previste dall'art. 1, c. 61, della legge n. 190/2012.

### Indice del Programma triennale

Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione, anche con riferimento a particolari strutture interne e alle articolazioni periferiche (corpi, istituti, uffici periferici) laddove presenti

1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

In questa parte del Programma è opportuno illustrare:

- gli obiettivi strategici in materia di

trasparenza posti dagli organi di vertice negli atti di indirizzo

- i collegamenti con il Piano della performance o, per gli enti locali, con gli analoghi strumenti/di programmazione previsti dalla legge n. 213/2012
- l'indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma
- le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento
- i termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice

### 2. Iniziative di comunicazione della trasparenza

In questa sezione vanno illustrati:

- iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati
- organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

### 3. Processo di attuazione del Programma

In questa parte occorre fare riferimento a:

- individuazione dei dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati
- misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- sistema di monitoraggio con l'individuazione dei dirigenti responsabili
- strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

### Tabella "Dati ulteriori"

- indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013.

La delibera è disponibile su [www.civit.it](http://www.civit.it)